



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI, IMPIANTI E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 07/10/2025)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità ai principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e sussidiarietà orizzontale, le modalità di concessione in uso temporaneo a terzi dei locali, degli impianti sportivi e delle altre strutture immobiliari di proprietà del Comune di Carpignano Sesia.
2. L'Amministrazione Comunale, attraverso la concessione in uso dei propri beni, persegue la finalità di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, promuovere e sostenere attività di rilevanza sociale, culturale, educativa, sportiva e ricreativa, favorendo la partecipazione e l'aggregazione della comunità locale.
3. Il presente regolamento si applica esclusivamente alla concessione in uso temporaneo dei beni, intendendosi per tale un utilizzo la cui durata complessiva non sia superiore a dodici mesi. Ai fini del presente atto, l'uso temporaneo si articola nelle seguenti tipologie:
 - a) Uso Occasionale (una tantum): utilizzo dell'immobile per un singolo evento o per una specifica data.
 - b) Uso Ricorrente Temporaneo: utilizzo sistematico e periodico dell'immobile (es. ogni lunedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00), per un periodo di tempo predeterminato e comunque non superiore a dodici mesi continuativi.
 - c) Uso Continuativo Temporaneo: utilizzo ininterrotto dell'immobile per più giorni consecutivi, per un periodo di tempo predeterminato e comunque non superiore a dodici mesi. Le concessioni di durata superiore a dodici mesi sono soggette a procedure di evidenza pubblica e a specifici atti contrattuali non disciplinati dal presente regolamento. Per l'utilizzo dei locali di via Badini si rinvia al disposto di cui all'art. 15.

Art. 2 - Ambito di Applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai seguenti immobili di proprietà comunale:
 - a) Palestra Comunale "Pio La Torre" sita in via Ettore Piazza;
 - b) Sala Consiliare;
 - c) Salone principale al primo piano della Biblioteca;
 - d) Saletta al piano terra della Biblioteca;
 - e) Ex Chiesa di San Pietro;
 - f) Sale ex scuole elementari di via Badini;
 - g) Sala Ex-Forno in Piazza Libertà;
 - h) Ogni altra struttura o spazio pubblico che, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, venga destinato all'uso pubblico temporaneo secondo le norme del presente atto.

Art. 3 - Soggetti Ammessi

1. Possono presentare istanza per la concessione in uso degli immobili di cui all'art. 2 i seguenti soggetti, pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro:
 - a) Enti del Terzo Settore, Associazioni culturali, sportive, ricreative, ambientaliste e di volontariato;
 - b) Cooperative sociali;
 - c) Comitati di cittadini e altre forme di aggregazione civica;
 - d) Partiti politici, movimenti e organizzazioni sindacali;
 - e) Organismi religiosi;
 - f) Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

- g) Enti pubblici;
- h) Soggetti privati, singoli o in forma associata, per lo svolgimento di attività che non contrastino con le finalità del presente regolamento.

TITOLO II – MODALITÀ DI CONCESSIONE

Art. 4 - Istanza di Concessione

1. I soggetti interessati devono presentare all'Ufficio Protocollo del Comune un'istanza scritta, redatta preferibilmente sull'apposito modulo reso disponibile dall'Ente anche sul sito web istituzionale (Allegato A).
2. L'istanza deve essere presentata, di norma, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alla data di utilizzo richiesta e deve contenere:
 - a) Le generalità del richiedente e del legale rappresentante dell'ente/associazione;
 - b) La descrizione dettagliata dell'iniziativa e delle finalità;
 - c) L'indicazione del locale richiesto, dei giorni e degli orari di utilizzo;
 - d) La dichiarazione di conoscere e accettare integralmente le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 5 - Procedimento e Rilascio della Concessione

1. La competenza al rilascio della concessione è del Responsabile del Servizio comunale competente, il quale provvede con atto formale entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza.
2. La concessione è rilasciata mediante un atto scritto che specifica il concessionario, l'oggetto, la durata, il corrispettivo dovuto o le ragioni della gratuità, e le eventuali prescrizioni particolari.
3. Il rilascio della concessione è in ogni caso subordinato alla disponibilità dei locali e alla compatibilità dell'uso richiesto con la natura e la destinazione dell'immobile.

Art. 6 - Criteri di Priorità

1. Nel caso di concomitanza di più istanze per il medesimo immobile, la concessione è accordata secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) Iniziative istituzionali, di servizio pubblico o di protezione civile organizzate o partecipate dal Comune di Carpignano Sesia;
 - b) Attività didattiche delle istituzioni scolastiche locali;
 - c) Iniziative patrocinate dal Comune;
 - d) Società e associazioni sportive con sede nel Comune, per allenamenti e campionati ufficiali;
 - e) Enti e associazioni senza scopo di lucro con sede nel Comune;
 - f) Altri soggetti, in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza attestato dal protocollo comunale.

TITOLO III – CORRISPETTIVI E FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 7 - Regime Oneroso e Concessioni a Titolo Gratuito

1. La concessione in uso dei locali comunali è, di norma, a titolo oneroso, con l'obbligo di versamento di una tariffa a titolo di corrispettivo per l'utilizzo e di contributo alle spese di gestione.
2. La concessione può essere rilasciata a titolo gratuito, con provvedimento motivato, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) Per iniziative organizzate direttamente, in collaborazione o con il patrocinio del Comune di Carpignano Sesia;
 - b) Per riunioni istituzionali di organi di associazioni o comitati locali senza scopo di lucro;

- c) Per iniziative per le quali la Giunta Comunale riconosca, con atto motivato, specifiche ragioni di pubblico interesse;
- d) Per società sportive che attivano corsi sociali di avviamento alla pratica sportiva, senza scopo di lucro, a favore di minori di anni 12.

Art. 8 - Determinazione e Versamento delle Tariffe

1. Le tariffe per la concessione in uso dei locali e degli impianti sono determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo o comunque entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. E' fatto salvo quanto stabilito in merito alla tariffa forfettaria per gli utilizzi di cui all'art. 15.
2. Qualora non intervenga un nuovo atto deliberativo di determinazione tariffaria entro il termine di cui al comma 1, le tariffe vigenti si intendono confermate e conservano la loro piena efficacia anche per l'annualità successiva e fino all'adozione del nuovo provvedimento di aggiornamento.
3. Il pagamento della tariffa, ove dovuta, deve essere effettuato anticipatamente rispetto all'inizio dell'utilizzo, secondo le modalità indicate dall'Ufficio. Il mancato pagamento costituisce causa impeditiva al rilascio delle chiavi e, se protratto, comporta la revoca della concessione.

Art. 9 - Accordi di Collaborazione e Sponsorizzazioni

1. In applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni o accordi di collaborazione con i soggetti di cui all'art. 3, finalizzati alla cura, alla gestione condivisa o alla riqualificazione dei beni pubblici.
2. La Giunta Comunale può approvare la stipula di apposite convenzioni che prevedano la riduzione parziale o l'azzeramento totale delle tariffe d'uso in favore di soggetti che si impegnino a realizzare, a propria cura e spese, una delle seguenti attività:
 - a) Erogazione di beni: fornitura di attrezzature, arredi o altro materiale, da cedere in proprietà al Comune, destinati a migliorare la funzionalità del bene concesso;
 - b) Prestazione di servizi: svolgimento di attività di piccola manutenzione ordinaria, custodia, pulizia straordinaria o altri servizi a beneficio del bene;
 - c) Interventi di riqualificazione: realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria o miglioramento dell'immobile.
3. Ai fini della stipula della convenzione, il soggetto proponente deve presentare un progetto dettagliato. Il valore economico dei beni, servizi o lavori proposti deve essere preventivamente verificato e validato dal competente Ufficio Tecnico Comunale, al fine di attestarne la congruità rispetto al valore economico delle tariffe oggetto di riduzione o azzeramento.
4. Qualora il valore economico della prestazione, come validato dall'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del comma precedente, risulti superiore all'ammontare complessivo delle tariffe dovute per la concessione di durata massima annuale, il soggetto concessionario può utilizzare l'importo eccedente a compensazione dei corrispettivi dovuti per ulteriori concessioni d'uso, da fruirsi nell'annualità immediatamente successiva e comunque non oltre 24 mesi complessivi dalla stipula della convenzione originaria.
5. La convenzione deve essere redatta in forma scritta e deve disciplinare la durata, le modalità di esecuzione delle prestazioni, le forme di monitoraggio da parte del Comune, le clausole di risoluzione in caso di inadempimento e le eventuali modalità di utilizzo del credito di cui al comma 5 (Allegato B).

TITOLO IV – OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Art. 10 - Obblighi del Concessionario

1. Il concessionario è tenuto a:
 - a) Utilizzare l'immobile esclusivamente per le finalità dichiarate nell'istanza e autorizzate nell'atto di concessione;
 - b) Rispettare e far rispettare il patrimonio comunale, gli arredi e le attrezzature con la diligenza del buon padre di famiglia;
 - c) Osservare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e ordine pubblico;
 - d) Provvedere, al termine di ogni utilizzo, alla pulizia e al riordino dei locali, che dovranno essere riconsegnati nelle medesime condizioni in cui sono stati ricevuti;
 - e) Riconsegnare le chiavi con tempestività presso l'ufficio comunale competente.

Art. 11 - Responsabilità e Assicurazioni

1. Il concessionario è l'unico responsabile, civilmente e penalmente, per qualsiasi danno arrecato a persone o cose, inclusi i locali concessi, in conseguenza dell'attività svolta. Il Comune è manlevato da ogni responsabilità in merito.
2. Per lo svolgimento di attività sportive, il concessionario ha l'obbligo di garantire che tutti i partecipanti siano coperti da adeguata polizza assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile. L'Amministrazione può richiedere copia della polizza prima di autorizzare l'uso.

Art. 12 - Sospensione, Revoca e Diniego

1. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ed inderogabili esigenze di interesse pubblico, con un preavviso di almeno 48 ore.
2. La concessione è revocata di diritto, senza necessità di preavviso, qualora il concessionario violi le disposizioni del presente Regolamento, utilizzi i locali per scopi diversi da quelli autorizzati o non adempia al pagamento delle tariffe.

TITOLO V – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IMPIANTI SPORTIVI

Art. 13 - Gestione e Vigilanza della Palestra Comunale

1. La palestra viene concessa prioritariamente per lo svolgimento delle attività didattiche delle scuole dell'obbligo presenti sul territorio comunale. L'autorità scolastica potrà richiedere l'utilizzo dell'impianto anche per altre eventuali necessità legate alla didattica, comunicando in tempo utile motivazioni, giorno e ora in cui intende avvalersi.
2. L'Amministrazione Comunale, per l'utilizzo extrascolastico, garantisce un servizio:
 - di apertura, chiusura e custodia e sorveglianza della palestra comunale, di norma, dalle ore 16:30 alle ore 23:00 dal lunedì al sabato, oltre la domenica in caso di gare o manifestazioni autorizzate. L'impianto rimarrà chiuso tutto il mese di agosto, nei giorni 25, 26, 31 dicembre, i giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo.
 - di pulizia per le attività extra scolastiche.
3. Le società sportive concessionarie corrispondono un canone periodico, di norma bimestrale, commisurato alle ore di utilizzo autorizzate, a titolo di concorso nelle spese di gestione.
4. Nella concessione dell'autorizzazione all'uso della palestra il Responsabile del Servizio darà specificatamente priorità a:
 - 1) Corsi sportivi scolastici o giochi della gioventù;
 - 2) Attività sportive organizzate dal Comune;

- 3) Società sportive aventi sede a Carpignano Sesia che partecipano ad attività provinciali, regionali, etc.;
- 4) Gruppi sportivi amatoriali aventi sede a Carpignano Sesia;
- 5) Società sportive aventi sede in Comuni diversi che partecipano ad attività provinciali, regionali, etc.;
- 6) Gruppi sportivi amatoriali aventi sede in altri Comuni.

L'utilizzo occasionale da parte di gruppi privati amatoriali sia residenti che esterni è legato al pagamento anticipato per le ore concesse in utilizzo.

Art. 14 - Attività Consentite

1. Negli impianti sportivi devono essere praticate di norma solo attività sportive. Eventuali manifestazioni di diversa natura (agonistiche, ricreative, culturali) devono essere preventivamente e specificamente autorizzate dal Responsabile del Servizio, nel rispetto delle norme di sicurezza e di pubblico spettacolo.

Art. 15 – Utilizzo a fini sportivi locali di via Badini

1. Per l'utilizzo a fini sportivi dei locali di via Badini la Giunta comunale può concederne l'uso continuativo superiore a tre mesi anche per attività rivolte a minori di 12 anni ad una tariffa forfettaria stabilita dalla stessa Giunta comunale e regolata da convenzione (Allegato C)

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 17 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate le seguenti precedenti disposizioni:
 - o Regolamento per la gestione e l'uso della Palestra Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10/03/2015.
 - o Regolamento per la disciplina della concessione in uso dei locali e delle altre strutture di proprietà comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20/01/2015 e successive modifiche.

Art. 17 - Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dell'atto in albo pretorio.

MODELLO DI ISTANZA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI IMMOBILI COMUNALI

28064 Carpignano Sesia (NO)

per lo svolgimento della seguente attività/manifestazione/corso:

(Descrivere dettagliatamente la natura e le finalità dell'iniziativa, specificando se aperta al pubblico e il numero presunto di partecipanti)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

1. Di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole, gli obblighi e le prescrizioni contenute nel "Regolamento Unico per la disciplina della concessione in uso di locali, impianti e altre strutture di proprietà comunale".
2. Di assumere la qualità di **custode del bene** per l'intera durata della concessione, con conseguente obbligo di vigilanza.
3. Di essere responsabile, in solido con l'ente rappresentato, per qualsiasi **danno arrecato a persone o cose**, inclusi gli immobili, gli arredi e le attrezzature concesse, manlevando il Comune di Carpignano Sesia da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'attività svolta.
4. Di impegnarsi a riconsegnare i locali nelle **medesime condizioni, anche igieniche**, in cui sono stati ricevuti, provvedendo a propria cura e spese alla pulizia finale.
5. Di essere a conoscenza che, qualora l'attività preveda la partecipazione di pubblico, il numero di presenti non dovrà superare la capienza massima consentita dalle norme di sicurezza vigenti per il locale concesso.
6. (Solo per attività sportive) Di garantire che tutti i partecipanti siano coperti da **adeguata polizza assicurativa** contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi (RCT).

Si allega:

- ☐ Copia del documento di identità del firmatario.
- ☐ Copia dello Statuto/Atto Costitutivo (se trattasi di prima richiesta).
- ☐ Altro: _____

In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Luogo e Data, _____

Firma

ALLEGATO B

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI BENI COMUNALI

(ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Unico approvato con D.C.C. n. ____ del ____)

Tra

Il **Comune di Carpignano Sesia**, Codice Fiscale 80005390036, con sede in Carpignano Sesia (NO), in persona del Responsabile dei Servizi Amministrativi, Dott./Dott.ssa [Nome Cognome], nominato con Decreto Sindacale n. ____ del ____, domiciliato per la carica presso la sede comunale (di seguito "Ente Concedente" o "Comune"),

e

L'**Ente/Associazione** [Denominazione completa], Codice Fiscale/Partita IVA ____, con sede legale in ____, Via ____ n. ____, rappresentato/a ai fini del presente atto dal suo Legale Rappresentante pro tempore, Sig./Sig.ra [Nome Cognome], nato/a a [_____] il [_____] (di seguito "Soggetto Collaboratore").

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Carpignano Sesia è proprietario dell'immobile denominato "[es. Palestra Comunale 'Pio La Torre']" sito in Via [____], il cui utilizzo è disciplinato dal "Regolamento Unico per la disciplina della concessione in uso di locali, impianti e altre strutture di proprietà comunale" (di seguito "Regolamento");
- Il Soggetto Collaboratore, in data ____, ha manifestato interesse all'utilizzo del suddetto immobile per lo svolgimento di attività istituzionali [descrivere brevemente l'attività] per il seguente periodo: _____;
- Il valore economico della concessione d'uso richiesta, calcolato sulla base delle tariffe approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____, ammonta a complessivi € **[importo in cifre]** (**[importo in lettere]/00**);
- Ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento, l'Amministrazione Comunale può stipulare accordi di collaborazione, ispirati al principio di sussidiarietà orizzontale, che prevedano la riduzione o l'azzeramento delle tariffe d'uso in favore di soggetti che si impegnino a realizzare interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico;
- Il Soggetto Collaboratore ha presentato una proposta di collaborazione, acquisita al protocollo dell'Ente al n. ____ in data _____ consistente in [scegliere l'opzione pertinente]:
 - **[Opzione A]** Erogazione di beni, per un valore stimato di € _____;
 - **[Opzione B]** Prestazione di servizi, per un valore stimato di € _____;
 - **[Opzione C]** Realizzazione di interventi di riqualificazione, per un valore stimato di € _____;
- L'Ufficio Tecnico Comunale, con relazione prot. n. ____ del ____, ha verificato la congruità, l'utilità e la fattibilità della proposta, validando il valore economico della stessa in € **[importo validato]** (**[importo validato in lettere]/00**);
- La Giunta Comunale, con deliberazione n. ____ del ____, ha approvato lo schema del presente accordo, riconoscendo il pubblico interesse alla collaborazione e autorizzando la stipula.

TUTTO CIÒ PREMESSO, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

1. Il presente accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra l'Ente Concedente e il Soggetto Collaboratore, avente ad oggetto:
 - a) da parte del Comune, la concessione in uso temporaneo dell'immobile [denominazione immobile] per il periodo e gli orari specificati al successivo Art. 2;
 - b) da parte del Soggetto Collaboratore, l'esecuzione della controprestazione di valorizzazione, come descritta al successivo Art. 3.
2. Le Parti riconoscono che le rispettive obbligazioni sono sinallagmatiche e che il valore delle prestazioni è stato concordemente ritenuto equivalente.

Art. 2 - Concessione in Uso

1. Il Comune concede al Soggetto Collaboratore, che accetta, l'uso temporaneo e non esclusivo dell'immobile [specificare locali, es: campo da gioco e spogliatoi della Palestra Comunale], per lo svolgimento dell'attività di [specificare attività].
2. L'utilizzo è consentito per il periodo dal ____ al ____, nei seguenti giorni e fasce orarie: [dettagliare, es: ogni lunedì e mercoledì dalle ore 18:00 alle ore 20:00].
3. Le Parti riconoscono e accettano che il valore della controprestazione di cui all'Art. 3, quantificato in € [importo validato], viene portato in compensazione del valore complessivo della concessione, pari a € [importo totale].
4. **[Opzione 1: Valore controprestazione inferiore al canone]** Pertanto, residua a carico del Soggetto Collaboratore un importo pari a € [importo residuo] ([importo residuo in lettere]/00), che dovrà essere corrisposto all'Ente Concedente secondo le modalità comunicate dall'Ufficio finanziario. La ricevuta di avvenuto pagamento è condizione di efficacia della presente concessione.

[Opzione 2: Valore controprestazione pari al canone] Rilevato che il valore della controprestazione di cui all'art. 3 è pari al valore complessivo della concessione, nessun importo sarà dovuto dal Soggetto Collaboratore e il canone si intenderà integralmente compensato, salvo che, per circostanze eccezionali la controprestazione sia realizzata solo parzialmente (come attestato da fatture presentate o successiva verifica/perizia dell'Ufficio tecnico).

[Opzione 3: Valore controprestazione superiore al canone] Rilevato che il valore della controprestazione di cui all'art. 3, pari a € [importo validato], risulta superiore al valore complessivo della presente concessione, pari a € [importo totale], il canone per la presente concessione si intende integralmente compensato e nessun importo è dovuto dal Soggetto Collaboratore. Si dà atto, inoltre, che il Soggetto Collaboratore matura un credito residuo pari a € [importo credito] ([importo credito in lettere]/00), utilizzabile, ai sensi dell'art. 9, comma 5 del Regolamento, a compensazione di canoni per future concessioni d'uso da richiedersi e fruirsi entro l'annualità successiva e comunque non oltre 24 mesi dalla data di stipula del presente accordo.

Art. 3 - Controprestazione del Soggetto Collaboratore

Il Soggetto Collaboratore si obbliga, a propria cura e spese, a realizzare la seguente prestazione di valorizzazione del bene pubblico:

[SCEGLIERE L'OPZIONE APPLICABILE E CANCELLARE LE ALTRE]

[Opzione A - EROGAZIONE DI BENI]

1. **Descrizione:** Fornitura e posa in opera dei seguenti beni: [elenco dettagliato, es: n. 2 tabelloni da basket regolamentari, n. 1 tabellone segnapunti elettronico, modello...], come da specifiche tecniche contenute nel preventivo/scheda tecnica allegato al presente atto (Allegato 1).
2. **Valore:** Il valore complessivo dei beni, come validato dall'Ufficio Tecnico Comunale, è di € [importo].
3. **Modalità di Esecuzione e Consegna:** I beni dovranno essere consegnati e installati presso l'immobile oggetto di concessione entro e non oltre il [____/____]. La proprietà dei beni sarà trasferita al Comune al momento della positiva verifica di conformità.
4. **Verifica e Accettazione:** La fornitura si intenderà accettata a seguito della redazione di un **verbale di verifica di conformità**, sottoscritto in contraddittorio tra il Responsabile del Servizio e il Legale Rappresentante del Soggetto Collaboratore. A tal fine, il Soggetto Collaboratore dovrà produrre la documentazione fiscale (fattura quietanzata) attestante l'acquisto e il valore dei beni, nonché le relative certificazioni di conformità, ove previste.

[Opzione B - PRESTAZIONE DI SERVIZI]

1. **Descrizione:** Svolgimento dei seguenti servizi di manutenzione ordinaria: [elenco dettagliato, es: tinteggiatura pareti spogliaioi per una superficie di mq..., levigatura e verniciatura del parquet del campo da gioco per una superficie di mq...], come da specifiche tecniche contenute nel computo metrico estimativo allegato al presente atto (Allegato 1).
2. **Valore:** Il valore complessivo dei servizi, come validato dall'Ufficio Tecnico Comunale, è di € [importo].
3. **Modalità di Esecuzione:** I servizi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, utilizzando materiali idonei e personale qualificato, nel rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro. Le attività dovranno essere completate entro e non oltre il ____.
4. **Verifica e Accettazione:** L'avvenuta e corretta esecuzione dei servizi sarà accertata tramite un **verbale di regolare esecuzione**, redatto e sottoscritto in contraddittorio tra il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e il Legale Rappresentante del Soggetto Collaboratore. Il Soggetto Collaboratore dovrà fornire la documentazione fiscale attestante i costi sostenuti.

[Opzione C - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE]

1. **Descrizione:** Realizzazione del seguente intervento di manutenzione straordinaria: [descrizione dettagliata, es: rifacimento dell'impianto di illuminazione del campo da gioco con installazione di n. ... corpi illuminanti a tecnologia LED], come da progetto esecutivo/elaborato tecnico allegato al presente atto (Allegato 1).
2. **Valore:** Il valore complessivo dell'intervento, comprensivo di oneri per la sicurezza, progettazione e IVA, come validato dall'Ufficio Tecnico Comunale, è di € [importo].
3. **Modalità di Esecuzione:** L'intervento dovrà essere eseguito in conformità al progetto approvato, sotto la vigilanza dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il Soggetto Collaboratore si assume l'onere di acquisire ogni eventuale autorizzazione necessaria e di rispettare integralmente la normativa in materia di lavori pubblici, sicurezza e tracciabilità dei flussi finanziari, per quanto applicabile. I lavori dovranno essere ultimati entro il [____].
4. **Verifica e Accettazione:** Al termine dei lavori, si procederà al **collaudo tecnico-amministrativo** a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'esito positivo del collaudo, formalizzato in apposito verbale, libererà il Soggetto Collaboratore dalle obbligazioni relative all'intervento. Il Soggetto Collaboratore

dovrà produrre tutta la documentazione contabile (Stati di Avanzamento Lavori, fatture, ecc.) e tecnica (dichiarazioni di conformità degli impianti) richiesta.

Art. 4 - Obblighi Generali e Responsabilità

1. Il Soggetto Collaboratore assume la qualità di custode del bene per l'intera durata della concessione e si obbliga a rispettare scrupolosamente le disposizioni del Regolamento comunale.
2. Rimane in capo al Soggetto Collaboratore la piena responsabilità, civile e penale, per qualsiasi danno arrecato a persone o cose nell'esercizio delle attività, manlevando il Comune da ogni pretesa di terzi. A tal fine, il Soggetto Collaboratore dichiara di essere coperto da idonea polizza assicurativa per la RCT, di cui consegna copia.

Art. 5 - Clausola Risolutiva Espressa

1. Il presente accordo si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta da parte del Comune, nei seguenti casi di grave inadempimento da parte del Soggetto Collaboratore:
 - a) mancata o parziale esecuzione della controprestazione di cui all'Art. 3 nei termini e con le modalità pattuite;
 - b) mancato versamento dell'eventuale corrispettivo residuo di cui all'Art. 2, comma 4;
 - c) utilizzo dell'immobile per finalità diverse da quelle autorizzate;
 - d) cessione a terzi, a qualsiasi titolo, dell'uso dell'immobile.
2. In caso di risoluzione, il Comune avrà diritto di pretendere il pagamento dell'intero canone tariffario originario, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 6 - Disposizioni Finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si fa espresso rinvio al Regolamento comunale e, in subordine, alle norme del Codice Civile.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico del Soggetto Collaboratore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Carpignano Sesia, lì _____

Per il Comune di Carpignano Sesia

Il Responsabile del Servizio

Per il Soggetto Collaboratore

Il Legale Rappresentante

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA

CONVENZIONE PER L'USO CONTINUATIVO SUPERIORE A TRE MESI E GESTIONE DEI LOCALI IN VIA BADINI CON ASSOCIAZIONE AVENTE SEDE IN CARPIGNANO SESIA

Premesso che:

- Il Comune di Carpignano Sesia, è proprietario di un immobile sito in via Badini n. 20, precedentemente utilizzato come sede scolastica nel corpo principale, attualmente in disuso senza riscaldamento.
- All'interno del medesimo complesso, con accesso dal parcheggio di via Minoretti, sono disponibili due saloni di circa 70 mq cadauno, attualmente usati come sede elettorale, che potrebbero essere usati per attività amatoriali polivalenti. I locali stessi sono perfettamente agibili.
- Al momento l'uso dei locali nei vari immobili comunali è regolato dalla deliberazione DCC n. del
- Considerato l'attuale periodo di inflazione e di conseguente difficoltà economica dei cittadini e delle associazioni sportive locali, tali a rendere insostenibile la spesa per l'uso dei locali comunali e rischiare di perdere l'interesse degli associati alle attività sportive, l'amministrazione intende favorire e incentivare le attività che verranno successivamente richieste, con applicazioni di tariffe forfettarie mensili con apposita stipula di convenzioni mirate.

Tra

il Comune di Carpignano Sesia (NO) rappresentato da _____, Responsabile del servizio amministrativo, che agisce per conto del comune stesso, cod. fisc. 80005390036, e in applicazione di quanto approvato con DGC n. ... del ... recante all'oggetto:

e

Il Sig./Sig.rarappresentante dell'associazione..... con sede in.....

Si concorda quanto segue:

- 1- Alle associazioni con sede nel Comune di Carpignano Sesia è applicata una tariffa mensile forfettaria stabilita in € (per l'utilizzo dei locali contraddistinti dalla lettera), e comunicata agli interessati al momento della richiesta;
- 2- Al momento della richiesta l'associazione dovrà allegare alla domanda copia dello statuto, e fornire polizza assicurativa a copertura di danni a persone e cose nell'esercizio delle loro attività;
- 3- I locali a disposizione sono due, indicati con la lettera A (a destra) e con lettera B (a sinistra): il richiedente deve specificare nella domanda di voler utilizzare il locale contrassegnato con la lettera....;
- 4- In caso di disponibilità è prevista la possibilità di utilizzare ambedue i locali, nel caso la tariffa è raddoppiata;
- 5- Il Comune, a seguito di richiesta particolare, potrà autorizzare adeguamenti all'interno dei locali, fermo restando il ripristino della situazione originale a carico del richiedente;
- 6- Non è possibile sub-affittare l'uso dei locali concessi;
- 7- I locali vengono consegnati in perfetto ordine e pulizia, e tali dovranno essere consegnati al momento della dismissione degli stessi;

- 8- Gli assegnatari dovranno impegnarsi alla pulizia dei locali a fine attività giornaliera, oltre che rispettare eventuali le norma in materia di igiene eventualmente introdotte da normative speciali;
- 9- Gli assegnatari saranno responsabili dell'accensione/spegnimento/chiusura di tutte le utenze impegnate;
- 10- Gli assegnatari esonerano l'amministrazione da ogni responsabilità per eventuali eventi dannosi causati dall'uso dei beni concessi;
- 11- Il mancato rispetto anche di uno solo degli articoli della presente convenzione autorizza l'amministrazione comunale alla revoca della concessione;
- 12- L'utilizzo dei locali è concesso in esclusiva per la sola attività sportiva richiesta;
- 13- Il Comune si riserva la possibilità di sospendere temporaneamente la concessione in caso di uso amministrativo/istituzionali dei locali. L'avviso verrà comunicato agli interessati 15 gg. prima;
- 14- La presente convenzione avrà la durata di.....
- 15- Per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le leggi vigenti in materia.
- Carpignano Sesia, li

per il Comune

per l'Associazione Sportiva
Il Presidente pro-tempore